



# Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.235  
00153 ROMA - Via Icilio, 7  
[www.onb.it](http://www.onb.it)

PROT. 73357/20

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI N. 103 DEL 05/11/2020

**OGGETTO: DPCM 3 NOVEMBRE 2020. PROVVEDIMENTI**

### **Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi**

#### **Premesso che**

- considerati l'evolversi della situazione epidemiologica del COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di seguito "dpcm") 3 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*», sono state reintrodotte severe misure tese a contenere la diffusione del virus;

#### **Considerato che**

- le nuove misure si risolvono, tra l'altro, in una serie di rigorose regole di condotta finalizzate a scongiurare la creazione di situazioni di assembramento tali da non consentire il rispetto del distanziamento sociale ovvero di evitare la permanenza continuata di più soggetti non conviventi all'interno di locali chiusi;

- il dpcm 3 novembre 2020, più in particolare, in alcuni casi si limita a raccomandare regole di condotta e in altri casi imprime specifici limiti alla mobilità personale, parte dei quali applicabili sull'intero territorio nazionale e parte, ancora più restrittivi, riservati alle Regioni che si collochino, rispettivamente, in uno "scenario di tipo 3" ovvero in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno

invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020;

### **Rilevato che**

- tra le misure introdotte dal dpcm 3 novembre 2020 vi sono le seguenti:

#### **“Art. 1**

### ***Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale***

*1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:*

*a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;*

*b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;*

*c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.*

*È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.*

[...]

*3. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.*

*4. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.*

[...]

*8. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.*

9. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

[...]

*mm) a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori;*

*nn) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:*

*1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;*

*2) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;*

*3) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;*

*4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;*

[...].

## **Art. 2**

### **Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto**

*1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province*

autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 3" e con un livello di rischio "alto" di cui al citato documento di Prevenzione.

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d'intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell'articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

### **Art. 3**

#### **Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al citato documento di Prevenzione.

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi del comma 1, d'intesa con il presidente della Regione interessata, può essere prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al comma 4.

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, secondo il procedimento di cui al comma 1, verifica il permanere dei presupposti di cui ai commi 1 e 2 e provvede con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto.

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di

*vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;*

*c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;*

*d) tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;*

*e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;*

*f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;*

*g) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la*

*gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;*

*b) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;*

*i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.*

*5. Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”;*

### **Rilevato che**

- durante il *lockdown* della scorsa primavera, con decreti presidenziali n. 48 del 5 marzo 2020, n. 49 dell'8 marzo 2020 e n. 64 del 14 aprile 2020, in ragione del particolare rigore delle misure disposte, nel tempo, dal Presidente del Consiglio dei ministri per fronteggiare l'emergenza Covid-19 e la assoluta straordinarietà della situazione - che hanno imposto una drastica limitazione della mobilità, da un lato, e l'adozione di tutte le precauzioni necessarie a limitare l'assembramento di persone, dall'altro - è, stato stabilito di porre in essere interventi in grado di temperare alcune preclusioni, anche di carattere deontologico, all'esercizio della professione di biologo, in modo da favorire quanto più possibile il ricorso a strumenti di collegamento da remoto;

- più in particolare, con tali decreti, si era stabilito di:

a) sospendere tutte le attività convegnoistica e congressuale in programma fino al 3 maggio 2020;

b) estendere la misura sub a) a tutte le iniziative organizzate dalle delegazioni regionali nonché a corsi e seminari che prevedano l'assembramento di persone;

c) attivare le misure funzionali a garantire il lavoro agile disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

d) dotare tutti gli uffici dell'Ordine, incluse le delegazioni regionali, di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani da mettere a disposizione degli addetti nonché di utenti e visitatori;

e) sospendere fino al 3 maggio 2020 i divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019 in tema di svolgimento on-line dell'attività professionale in campo nutrizionale, a condizione che il professionista adottasse tutte le precauzioni di carattere tecnico necessarie ad accertare l'identità del paziente e la sua maggiore età (e, in caso di minori, il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale), nonché gli

strumenti necessari a guidare il paziente nella rilevazione delle misure, prediligendo a tal fine l'utilizzo di collegamenti video;

f) suggerire a professionisti e strutture sanitarie non colpite dai contingentamenti governativi, quali studi professionali e laboratori di analisi, di utilizzare sistemi che potessero limitarne l'affollamento, ad esempio attraverso la prenotazione degli accessi in misura tale da evitare che vi fossero assembramenti che non consentissero il rispetto della distanza di sicurezza (da calibrare a seconda delle dimensioni dei locali) ovvero, nel caso dei laboratori di analisi, attrezzandosi per il prelievo dei campioni a domicilio, naturalmente dotando gli operatori di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari;

- i predetti decreti presidenziali sono stati ratificati alla prima riunione utile del Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi con delibera n. 586 del 18 maggio 2020;

### **Considerato che**

- per quanto concerne lo svolgimento dell'attività professionale, il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi aveva avvertito la necessità di dettare, con la citata delibera n. 433 del 26 settembre 2019, indirizzi più puntuali sulla materia;

- nella delibera si specifica che a tali indirizzi i biologi iscritti dovranno conformarsi ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Codice Deontologico (*“Il biologo, nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome, i provvedimenti delle autorità amministrative, l'ordinamento professionale e le deliberazioni del Consiglio dell'ONB”*);

- nel documento, più in particolare, si legge quanto segue:

### **“L'attività professionale in campo nutrizionale non può essere svolta online.**

*È dovere del professionista accertare l'identità della persona che chiede la sua consulenza, atto questo che può essere garantito esclusivamente da un incontro personale in struttura adeguata e verificare che l'intervento richiesto sia riferito direttamente al soggetto che lo richiede, al fine di scongiurare il rischio che venga utilizzato per altri soggetti o con finalità improprie.*

*Si ritiene, infatti, che il carattere personale del trattamento, oltre che la tutela dello stato di salute del soggetto, esigano una precisa e diretta attività di anamnesi, volta all'acquisizione di informazioni dietetiche attuali e/o pregresse, all'analisi delle singole situazioni, alla conoscenza dello stato di salute, delle abitudini generali e quindi dell'assunzione di nutrienti del soggetto stesso nonché ad una accurata valutazione dei bisogni energetici e nutritivi individuali attraverso l'utilizzo di strumentazioni e metodiche specifiche e validate scientificamente, attività questa che non può che avvenire in presenza della persona e nel pieno rispetto della privacy, sì da garantire l'instaurarsi di un rapporto di fiducia indispensabile per l'efficacia stessa del percorso nutrizionale che si intende iniziare.*



*In breve, il Biologo deve:*

- *incontrare il cliente personalmente e frontalmente in ambienti idonei secondo la normativa vigente;*
- *verificare la coerenza tra l'intervento richiesto ed il soggetto che lo richiede;*
- *analizzare eventuale documentazione ("anamnesi fisiopatologica" del medico curante e/o cartella clinica e/o documentazioni mediche allegate e/o analisi) e poter porre eventuali quesiti per meglio comprendere il quadro.*
- *rilevare le misure con sistemi, strumenti e metodi affidabili e validati. È vietato demandare tale rilievo al cliente personalmente.*

*Ciò premesso, le attività successive, quali a titolo esemplificativo, la trasmissione della dieta, i chiarimenti e/o gli altri suggerimenti inerenti un rapporto già consolidato, potranno, con le dovute cautele, essere forniti attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche.*

*È, altresì, consentito tenere rubriche o siti internet di approfondimento scientifico e professionale, nel rispetto della normativa di settore, alla imprescindibile condizione che abbiano ad oggetto informazioni generali legate all'educazione alimentare, al valore nutrizionale degli alimenti ovvero a tutte le altre informazioni, purché basate su evidenze scientifiche, banche dati e linee guida qualificate, che prescindono dal singolo caso e dal rapporto personale tra professionista e paziente e che non costituiscano veicolo diretto per il reperimento di clientela. Anche per siffatte tipologie di attività sarà, comunque, necessario ed indispensabile che il professionista si attenga ai principi etici e deontologici propri della professione”;*

### **Considerato che**

- *il dpcm 3 novembre 2020 riproduce, sostanzialmente, le condizioni che avevano portato alla sospensione dei divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019 in tema di svolgimento *on-line* dell'attività professionale in campo nutrizionale, ancorché in maniera progressivamente più incisiva nei territori con scenari di rischio di tipo 3 o di tipo 4;*
- *la rigidità delle misure assunte, in ogni caso, e il clima di crescente preoccupazione quotidianamente registrato dai media locali, nazionali e internazionali sulla attuale recrudescenza del contagio, ingenera atteggiamenti diffusi nella popolazione che, anche spontaneamente, tende a evitare il ricorso a servizi professionali in presenza, a prescindere dalla specifica previsione di divieti nel territorio di riferimento, il che sta conducendo l'intera categoria professionale al collasso economico e finanziario;*

### **Valutata**

- *l'opportunità, pertanto, alla luce della incredibile straordinarietà della situazione, di sospendere nuovamente i divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019 in tema di svolgimento *on-**

line dell'attività professionale in campo nutrizionale, a condizione che il professionista adotti tutte le precauzioni di carattere tecnico necessarie ad accertare l'identità del paziente e la sua maggiore età (e, in caso di minori, il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale), nonché gli strumenti necessari a guidare il paziente nella rilevazione delle misure, prediligendo a tal fine l'utilizzo di collegamenti video;

### **Visti**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
- il documento di «*Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale*», condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure*

*urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2020, recante «*Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 29 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure*

*urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell'8 agosto 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19",*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,*

*convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020;*

- *il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”»;*

- l'ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020;

**Tutto ciò premesso**

### **DECRETA**

- alla luce della incredibile straordinarietà della situazione legata al grado di diffusione del COVID-19, di sospendere nuovamente i divieti contenuti nel documento approvato con delibera n. 433 del 26 settembre 2019 in tema di svolgimento *on-line* dell'attività professionale in campo nutrizionale, a condizione che il professionista adotti tutte le precauzioni di carattere tecnico necessarie ad accertare l'identità del paziente e la sua maggiore età (e, in caso di minori, il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale), nonché gli strumenti necessari a guidare il paziente nella rilevazione delle misure, prediligendo a tal fine l'utilizzo di collegamenti video;

- di ancorare la sospensione al periodo di vigenza del dpcm 3 novembre 2020, con particolare riferimento ai territori interessati dalle misure più gravose.



Il Presidente

Sen. Dr. Vincenzo D'Anna